

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3216/2021 promossa da:

████████████████████

contro

██

████████████████████

██

██

Il Giudice dott. ██████████,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/03/2021; letti gli atti e i documenti; sentiti i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritiene il Tribunale, per economia processuale, di dover dichiarare la inammissibilità del ricorso senza la necessità di rinnovare la notifica o di integrare il contraddittorio per i motivi che seguono. L'art. 696 c.p.c. prevede testualmente che: "Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni."

A sua volta l'art. 696 bis c.p.c. prevede che: "L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito Pagina 1 della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di

ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”

Già dalla semplice lettura delle due norme emerge la differenza tra i due istituti: il primo, ossia l'ATP ex art. 696 c.p.c., è strumento cautelare anticipatorio applicabile in qualsivoglia controversia, con però la necessità che si allegata l'urgenza che giustifichi l'anticipazione della fase istruttoria.

La consulenza tecnica preventiva, invece, è finalizzata alla conciliazione della lite e non è necessario, al fine dell'accoglimento del ricorso, che sia allegato un motivo di urgenza.

Tuttavia, e ciò differenzia l'art. 696 bis c.p.c. dall'art. 696 c.p.c., la consulenza tecnica preventiva non può essere utilizzata in qualsivoglia giudizio, ma solo “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nonostante a pagina 8 del ricorso si parli di urgenza.

Peraltro la situazione di fatto come rappresentata dalla parte ricorrente esiste sin dal 1998 (alla stessa pagina 8 si ribadisce come “da venti anni il sig. ██████ si trova nell'impossibilità di poter usufruire del proprio monocale”), per cui è esclusa in radice l'applicabilità dell'art. 696 c.p.c..

Con riguardo all'art. 696 bis c.p.c., le domande formulate sono del tutto incompatibili con il citato procedimento.

La parte ricorrente ha infatti chiesto testualmente:

“ 1. *Accertata l'impossibilità del ricorrente di poter usufruire del proprio monocale per assenza della condotta di scarico, recisa dal sig. defunto sig. ██████ e conseguentemente, delle minime condizioni igieniche e dei servizi essenziali.*

2. *Accertata la legittimità della richiesta del ricorrente ex arti. 1102 c.c., 1139 c.c., 1117 c.c., 1043 c.c. e 1037 c.c.*

3. *Accertata la sussistenza di una servitù coattiva di passaggio della condotta di scarico nell'appartamento sottostante della sig.ra ██████ o, in subordine, nella proprietà degli eredi del sig. ██████ sino all'intersezione con la condotta di scarico condominiale;*

4. *Accertato il diritto di allaccio del condomino alla tubatura di scarico del proprio appartamento alla condotta condominiale ex arti. 1102, 1139 e 1117 c.c.,*

a) *indichi le soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per effettuare i lavori di*

collegamento dello scarico delle acque dell'appartamento del sig. [REDACTED] alla braga condominiale, quantificando il costo dell'importo delle opere necessarie ed i soggetti tenuti all'esborso;

b) esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti."

Tali domande possono essere affrontate esclusivamente in sede di giudizio ordinario di cognizione, previo contraddittorio tra le parti, mentre è esclusa la possibilità di anticipare la consulenza tecnica, non esistendo l'urgenza ed essendo la materia del contendere del tutto estranea al limitato oggetto previsto dal legislatore per l'utilizzo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

Conseguentemente, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. **dichiara** inammissibile il ricorso;
2. **condanna** la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano:
 - in € 1.000,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. in favore del Condominio di [REDACTED]
 - in € 1.000,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. in favore degli eredi di [REDACTED] costituiti con un unico difensore, da distrarsi in favore del procuratore avv.to Nicola di Lernia il quale si è dichiarato antistatario.

Si comunichi.

Milano, 9 marzo 2021

Il Giudice

[REDACTED]